

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1594)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1971

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite
per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1948 in seguito alla creazione dello Stato di Israele ed al successivo conflitto con i Paesi arabi, circa 900.000 abitanti arabi del territorio del nuovo Stato hanno lasciato la Palestina, rifugiandosi « provvisoriamente » in Libano, Siria e Giordania. I complessi problemi d'ordine politico ed umano collegati alla sistemazione di queste popolazioni nei Paesi di rifugio, non potevano non richiamare la attenzione delle Nazioni Unite. Con il duplice scopo di soccorrere materialmente detti rifugiati e di favorire il loro definitivo inserimento nei Paesi d'asilo, venne creata con la Risoluzione n. 302 (IV) dell'8 dicembre 1949, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'assistenza ai rifugiati palestinesi (UNRWA).

L'Agenzia ha operato per più di venti anni sotto il controllo dell'Assemblea generale, non solo assicurando il sostentamento

materiale di circa un milione di persone, ma contribuendo anche in misura pressochè determinante, all'educazione ed alla formazione professionale, secondo i criteri moderni, di migliaia di giovani allo scopo di favorirne l'eventuale definitivo inserimento nei Paesi di rifugio.

A causa del permanere dello stato di tensione nel Medio Oriente e soprattutto in seguito alle operazioni militari del giugno 1967, che hanno causato un notevole aumento dei profughi ed un sensibile aggravamento dei loro disagi, il mandato dell'Agenzia è stato rinnovato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale con Risoluzione n. 2452 (XXIII) del 19 dicembre 1968 ha prorogato il mandato dell'UNRWA per un ulteriore periodo e cioè fino al 30 giugno 1972.

Le considerazioni di ordine politico e umano che suggerirono a suo tempo l'istituzione dell'Agenzia giustificano tuttora, alla luce di quanto esposto, la continuazione della sua attività: infatti, un peggioramento delle condizioni di vita dei rifugiati stessi, conseguente ad una eventuale interruzione degli aiuti prestati dall'ONU, non farebbe che esasperare la situazione di crisi oggi esistente in quella regione.

Il 30 giugno 1969 è venuta a scadere la legge 24 maggio 1967, n. 368, in base alla quale il Governo italiano ha contribuito al bilancio dell'UNRWA con una somma annua di 100 milioni di lire per il periodo

1° luglio - 30 giugno 1969. Si ritiene pertanto opportuno per il nostro interesse alla stabilità nel settore mediterraneo oltre che per ovvi motivi umanitari, continuare ad assicurare il nostro soccorso finanziario all'UNRWA.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge con il quale si dispone che il contributo straordinario di lire 300 milioni, autorizzato con legge 24 maggio 1967, n. 368, viene rinnovato nella stessa misura per un triennio (ossia per il nuovo periodo che va dal 1° luglio 1969 al 30 giugno 1972) previsto dalla Risoluzione n. 2452 sopramenzionata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1970 al 1972.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1970, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 del succitato stato di previsione della spesa per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.